



HEF PAPERS — N. 1
I Paper dello Human Economic Forum

Il Dividendo Sociale Sistemico

Il primo pilastro di una nuova architettura democratica

29 Luglio 2026 – Palazzo San Macuto - Roma

NOTA EDITORIALE

Questo documento apre “HEF Papers”, la collana di studi e proposte istituzionali dello Human Economic Forum, e raccoglie e sintetizza le conclusioni dei materiali preparatori e dei principali interventi del convegno “Dividendo Sociale Sistemico”, tenutosi il 29 luglio 2026 alla Camera dei Deputati (Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto), su iniziativa dell'On. Arnaldo Lomuti. Non riproduce gli atti del convegno né li riassume punto per punto: ne rielabora l'impianto concettuale in un documento organico, destinato ad aprire il dibattito politico e istituzionale sul tema.

Relatori del Convegno: Mons. Vincenzo Paglia, On. Arnaldo Lomuti, Prof. Leonardo Becchetti, On. Pasquale Tridico, Avv. Giammario Battaglia, Ing. Vincenzo Naschi, On. Giuseppe Conte – Ha moderato Dott. Eugenio Fatigante (Avvenire)

Executive Summary

Per oltre due secoli l'Occidente ha costruito la propria architettura economica, sociale e democratica attorno a un presupposto semplice: la ricchezza nasce dal lavoro umano. Su questo presupposto sono stati edificati il welfare, la fiscalità, il diritto del lavoro, la rappresentanza politica — persino il modo in cui le nostre società intendono la dignità della persona.

Questo presupposto sta cambiando. Per la prima volta nella storia, l'intelligenza non è più soltanto una caratteristica dell'uomo: sta diventando essa stessa un'infrastruttura, al pari delle reti energetiche o delle reti di trasporto che hanno reso possibile lo sviluppo del Novecento. Chi controlla questa infrastruttura controlla una parte crescente della capacità di produrre ricchezza, conoscenza, decisioni. È la nascita di una nuova forma di potere: il potere cognitivo.

Le democrazie hanno imparato, nel corso di due secoli, a governare il potere economico. Non sono ancora attrezzate a governare il potere cognitivo. Gli strumenti europei esistenti — il Digital Markets Act, l'AI Act, il Digital Services Act — regolano il funzionamento dei mercati, delle piattaforme, dei singoli prodotti algoritmici. Nessuno di essi governa gli effetti macroeconomici e sociali della concentrazione cognitiva, né misura la dipendenza crescente delle funzioni pubbliche essenziali da infrastrutture private ed extraeuropee.

Da questo vuoto nasce la necessità di una nuova architettura democratica per l'economia cognitiva. Il Dividendo Sociale Sistemico (DSS) ne rappresenta la prima applicazione concreta — non un sussidio, non una tassa, non un reddito universale incondizionato, ma un meccanismo di responsabilità preventiva e di restituzione, costruito sul precedente già validato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il settore bancario dopo la crisi del 2008.

L'architettura si basa su quattro elementi, semplici da comprendere anche se tecnici nel nome. Una regola europea rende le grandi aziende tecnologiche responsabili in proporzione al rischio che generano (il REROS). Un fondo dedicato raccoglie queste risorse e le tiene protette, senza poterle usare per altro (il FERS). Uno strumento oggettivo individua dove il bisogno è più urgente (l'INDS). Un conto personale, infine, fa arrivare il sostegno concretamente al cittadino.

Questo documento non propone il DSS come misura isolata. Mostra perché il DSS ne sia la conseguenza naturale di un cambiamento storico più ampio, non il suo punto di partenza. L'Italia ha oggi l'occasione di aprire — non di imporre — un percorso che l'Europa intera dovrà, prima o poi, affrontare.

Perché siamo entrati in una nuova fase della storia

Da oltre due secoli le economie occidentali hanno costruito il proprio equilibrio economico, sociale e democratico attorno a un presupposto che è parso, per la maggior parte di questo tempo, incontestabile: la ricchezza nasce principalmente dal lavoro umano. È su questo presupposto che si sono edificati il welfare, il sistema fiscale, il diritto del lavoro, la rappresentanza politica — e, in ultima analisi, il modo stesso in cui le società democratiche hanno inteso la dignità della persona.

Questo presupposto sta oggi cambiando, e cambia per la prima volta nella storia in un modo strutturale. L'intelligenza non è più soltanto una caratteristica propria dell'essere umano: sta diventando essa stessa un'infrastruttura. Così come le reti energetiche, le autostrade e le reti del gas hanno reso possibile lo sviluppo economico del Novecento, le infrastrutture dell'intelligenza artificiale renderanno possibile — e in parte già determinano — lo sviluppo del ventunesimo secolo.

Questo spostamento ha una conseguenza che il dibattito pubblico fatica ancora a mettere pienamente a fuoco: chi controlla l'infrastruttura cognitiva controlla una parte crescente della capacità di produrre ricchezza, conoscenza, innovazione, decisioni. Non si tratta soltanto di un vantaggio competitivo settoriale, come poteva esserlo il controllo di una materia prima o di una tecnologia industriale specifica. Si tratta di un'influenza che attraversa trasversalmente la ricerca scientifica, la medicina, l'istruzione, la progettazione industriale, la finanza, la difesa, l'amministrazione pubblica. È la nascita di una forma di potere che non è soltanto economica. È un potere cognitivo.

Da qui nasce la vera domanda politica del nostro tempo — una domanda che precede, logicamente e cronologicamente, qualunque discussione su misure specifiche di redistribuzione o di regolazione: le democrazie hanno imparato, nel corso di due secoli, a governare il potere economico. Sono pronte a governare il potere cognitivo, se questo dovesse concentrarsi — come molti osservatori ritengono probabile — nelle mani di un numero molto limitato di soggetti?

Questa domanda riguarda tutte le economie avanzate. Ma riguarda in modo particolare l'Europa. Per molti anni il dibattito europeo si è concentrato sulla competitività: come crescere, come innovare, come recuperare terreno rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Sono interrogativi legittimi e necessari. Ma non sono più sufficienti, perché non si tratta più soltanto di una competizione economica tra blocchi. Si tratta di una trasformazione della natura stessa del potere. Se il controllo delle grandi infrastrutture cognitive continuerà a concentrarsi in un numero ristretto di soggetti, la domanda cambia natura: non sarà più soltanto “chi produrrà di più”, ma “come si mantiene il controllo democratico della società”.

Quando in queste pagine si parla di Europa, non ci si riferisce soltanto alle sue istituzioni attuali, con i limiti e le contraddizioni che le caratterizzano. Ci si riferisce a una civiltà che ha fondato la propria identità sull'idea che il potere debba essere sempre bilanciato dal diritto, dalla libertà e dalla dignità della persona. È a questa civiltà, prima ancora che alle sue

istituzioni, che oggi viene chiesto un passo ulteriore: non basta più governare il potere economico. Occorre imparare a governare anche il potere cognitivo.

CAPITOLO 2

L'economia cognitiva e la nascita del potere cognitivo

Il potere cognitivo merita di essere definito con precisione, perché è un concetto distinto — e in parte nuovo — rispetto al potere economico che le istituzioni democratiche hanno imparato a riconoscere e limitare nel corso dei due secoli precedenti.

Il potere economico si esercita attraverso il controllo di risorse, capitali, mercati. Il potere cognitivo si esercita attraverso il controllo delle infrastrutture con cui una società interpreta i propri dati, prende le proprie decisioni, eroga i propri servizi. È una distinzione che può apparire sottile, ma che ha conseguenze rilevanti: un'infrastruttura cognitiva, quando si ferma o viene limitata, non interrompe soltanto un servizio. Interrompe una capacità — la capacità di un'istituzione, di un'impresa, di uno Stato di funzionare.

C'è, in questo senso, una forma di dipendenza che non produce le immagini drammatiche a cui siamo abituati quando pensiamo a una crisi infrastrutturale. Non genera blackout, non blocca i porti, non ferma i treni. È la dipendenza cognitiva — la dipendenza, cioè, dai sistemi di intelligenza artificiale attraverso cui le istituzioni, le imprese e i servizi pubblici europei cominciano a interpretare il mondo, prendere decisioni, erogare prestazioni ai cittadini. È, tra tutte le dipendenze che l'Europa ha accumulato negli ultimi decenni, probabilmente la più profonda e la più difficile da invertire, proprio perché resta silenziosa fino al momento in cui smette di esserlo.

Il rischio che ne deriva non è, va detto con chiarezza, un rischio di malevolenza da parte dei fornitori di queste tecnologie. Non è che i grandi operatori tecnologici abbiano intenzioni ostili verso le democrazie europee. Il rischio è strutturale, non intenzionale: nasce dal fatto che un numero ristretto di soggetti privati — per scala tecnologica, capacità finanziaria, controllo dei modelli e potenza di calcolo — sta diventando infrastruttura di fatto, senza essere trattato come infrastruttura di interesse generale. E c'è un precedente che rende questo rischio meno astratto di quanto possa sembrare: quando una potenza tecnologica decide che una tecnologia di frontiera costituisce un asset strategico nazionale e ne limita l'accesso a soggetti stranieri (come già avvenuto con le restrizioni statunitensi all'esportazione di semiconduttori avanzati e di tecnologie di intelligenza artificiale verso Paesi terzi), può farlo per decisione sovrana, in poche ore, senza preavviso.

La posta in gioco, in ultima analisi, non è tecnologica. È democratica. Una democrazia che non controlla gli strumenti con cui comprende i propri dati, organizza le proprie decisioni ed eroga i propri servizi è una democrazia assistita. E una democrazia assistita, se non conserva alternative credibili, rischia nel tempo di diventare una democrazia dipendente — non da un'altra democrazia, ma da soggetti privati che non rispondono ad alcun mandato elettorale.

L'Europa è stata capace, con l'AI Act, di scrivere alcune tra le regole più avanzate al mondo per la tecnologia emergente. Ma scrivere le regole non equivale a essere protagonisti sul campo in cui quelle regole si applicano. Duecentocinquanta anni di storia degli Stati Uniti pesano poco, in termini di tradizione umanistica, rispetto ai duemilacinquecento anni di civiltà europea — eppure è oggi l'Europa, per prima, a rischiare di restare fuori dal campo di gioco delle infrastrutture cognitive che la riguardano più da vicino.

Governare il potere cognitivo significa, dunque, prima di tutto riconoscerlo come categoria politica autonoma — non semplicemente come una variante del potere economico o come un problema di regolazione tecnica di prodotto. È su questo riconoscimento che si fonda la parte propositiva di questo documento.

CAPITOLO 3

Perché gli strumenti attuali non bastano più

Se il potere cognitivo è la categoria che permette di comprendere la trasformazione in atto, la domanda successiva è se gli strumenti che l'Unione Europea si è già data siano sufficienti a governarla. La risposta, allo stato attuale, è negativa — non per l'assenza di regolazione, ma per la sua collocazione.

Il Digital Markets Act tutela la concorrenza contro i monopoli: individua operatori sistemici e ne limita gli abusi di posizione dominante. L'AI Act classifica i rischi per la sicurezza tecnica dei singoli prodotti algoritmici, dal software medico ai sistemi di identificazione biometrica. Sono due pilastri importanti, entrambi all'avanguardia rispetto al resto del mondo. Ma tra questi due pilastri esiste un vuoto che nessuna delle due normative copre: nessuna norma affronta l'impatto macroeconomico e sociale della concentrazione cognitiva sul mercato del lavoro; nessuna norma misura la dipendenza — quanto, cioè, i servizi essenziali di una società dipendano dalle infrastrutture di un numero ristretto di operatori tecnologici.

È un vuoto che si potrebbe definire orizzontale, per distinguerlo dagli interventi verticali — settoriali, per singolo prodotto o singolo mercato — di cui l'Unione già dispone. Il Data Act e il Digital Services Act intervengono su aspetti specifici della circolazione dei dati e della responsabilità delle piattaforme, ma restano anch'essi all'interno della stessa logica verticale. Nessuno di questi strumenti è stato concepito per rispondere alla domanda che la trasformazione cognitiva pone: che cosa accade agli equilibri sociali di un continente quando una parte crescente del valore economico si produce senza passare più dal lavoro umano?

Questa lacuna non è casuale. Esiste, a livello europeo, un regolamento di tassonomia ambientale, che classifica in modo sistematico gli investimenti sostenibili sotto il profilo ecologico. Non esiste un regolamento equivalente di tassonomia sociale. Se ne discuteva già nel 2022; non è mai stato realizzato. È una scelta — o un'omissione — che oggi appare sempre meno sostenibile, proprio nel momento in cui l'impatto sociale della trasformazione tecnologica accelera.

Colmare questo vuoto non significa moltiplicare la regolazione esistente, né sovrapporre un ulteriore livello normativo a un quadro già complesso. Significa riconoscere che accanto alla dimensione verticale — la sicurezza del prodotto, la concorrenza tra piattaforme — esiste una dimensione orizzontale che nessuno strumento attuale è stato progettato per affrontare, e che richiede un'architettura propria.

CAPITOLO 4

Dal rischio individuale al rischio sociale sistemico

Il vuoto normativo descritto nel capitolo precedente non è soltanto un problema di ampiezza. È anche, e forse soprattutto, un problema di tempistica. Il modello con cui la politica ha tradizionalmente affrontato gli impatti negativi delle trasformazioni economiche è un modello *ex post*: si attende che il danno sia misurabile, quindi si interviene con compensazioni, bonus, ammortizzatori sociali. È un modello che ha funzionato, con i suoi limiti, per le trasformazioni industriali del passato. Per l'intelligenza artificiale, questo modello è già oggi impraticabile.

Il motivo è tecnico prima ancora che politico. I criteri di responsabilità ambientale e sociale che le imprese europee applicano da anni si fondano sulla possibilità di ricostruire, a posteriori, un nesso causale tra l'azione di un operatore e il danno prodotto su un territorio o su una comunità. Questo accertamento causale, già complesso per fenomeni ambientali circoscrivibili, diventa impossibile quando i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati da imprese e amministrazioni sono sempre più interconnessi e interoperabili tra loro. Se un territorio subisce una crisi occupazionale perché un servizio pubblico o privato ha sostituito lavoro umano con un sistema automatizzato, sarà in pratica impossibile stabilire in tribunale quale, tra i molti algoritmi coinvolti nella catena di automazione, sia responsabile in misura prevalente. Pretendere la prova matematica del danno individualizzato significa condannarsi all'inazione per anni, mentre il danno procurato, nel frattempo, si consolida e diventa irreversibile.

Da qui la necessità di cambiare logica: non inseguire la singola causa del danno dopo che si è prodotto, ma costruire una protezione strutturale prima che il danno diventi irreversibile. È la differenza tra contare le gocce mentre una stanza si allaga e costruire una diga prima che l'acqua superi il livello di guardia. Il primo approccio è, nella migliore delle ipotesi, un esercizio di contabilità del danno già avvenuto. Il secondo è una politica industriale e sociale.

Questo passaggio — dal rischio individuale, verificabile caso per caso, al rischio sociale sistemico, che riguarda l'intero ecosistema economico e non la singola impresa — è il presupposto logico di ogni proposta che segue in questo documento. Non si tratta di stabilire se una singola azienda abbia agito bene o male. Si tratta di riconoscere che l'introduzione su larga scala di sistemi cognitivi automatizzati produce, per sua natura sistemica, un rischio sociale che nessuno strumento giuridico tradizionale — pensato per l'accertamento di responsabilità individuali — è in grado di gestire.

Perché serve una nuova architettura democratica

I capitoli precedenti hanno tracciato tre passaggi. Il primo: l'intelligenza sta diventando un'infrastruttura, e con essa nasce una forma di potere — il potere cognitivo — che le democrazie non hanno ancora imparato a governare. Il secondo: gli strumenti europei esistenti, per quanto avanzati, non coprono la dimensione macroeconomica e sociale di questo potere. Il terzo: il modello tradizionale di intervento — attendere il danno, poi compensarlo — è diventato tecnicamente impraticabile di fronte a sistemi sempre più interconnessi.

Da questi tre passaggi discende una conclusione che non è più eludibile: non basta un correttivo, non basta un aggiustamento normativo puntuale. Serve un'architettura — un insieme coerente di regole, istituzioni e meccanismi finanziari — capace di governare democraticamente il potere cognitivo con la stessa efficacia con cui, nel corso del Novecento, le democrazie hanno imparato a governare il potere economico.

Non è la prima volta che l'Europa si trova a dover costruire, in tempi relativamente rapidi, un'architettura di questo tipo per contenere un rischio sistemico. Dopo la crisi finanziaria del 2008, l'Unione Europea ha riconosciuto che il crollo di una singola banca sistemica — “troppo grande per fallire” — avrebbe potuto produrre un danno sistemico sull'intera economia. La risposta non è stata attendere il crollo per intervenire, né tassare genericamente il settore bancario. È stata la costruzione di un meccanismo preventivo e mutualistico: un versamento obbligatorio, proporzionato al rischio, in un fondo dedicato — il Fondo Unico di Risoluzione — da utilizzare per salvare il sistema senza attendere che il danno si producesse. Questa impalcatura giuridica, il cui fondamento è stato validato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dimostra che l'Unione possiede già, nel proprio ordinamento, gli strumenti concettuali per costruire un'architettura preventiva di questo tipo.

È esattamente questa la logica che può essere trasposta, con gli adattamenti necessari, al settore degli operatori tecnologici sistemici. Non una tassa sul fatturato — che rischierebbe, come si vedrà nel capitolo 7, di essere letta come misura protezionistica e di esporre l'Europa a ritorsioni commerciali. Non un intervento ex post sul danno già prodotto — che, come mostrato nel capitolo 4, è tecnicamente impraticabile. Ma un regime di responsabilità preventiva, proporzionato al rischio sistemico immesso nel mercato, che alimenti un fondo dedicato alla resilienza sociale del continente.

Questa è, in sintesi, l'architettura che i capitoli seguenti descrivono in dettaglio. Il vero rischio, in questa fase storica, non è che l'intelligenza artificiale diventi più intelligente dell'uomo. Il vero rischio è che le istituzioni democratiche non riescano a tenere il passo dei fenomeni che sono chiamate a governare. La tecnologia corre a una velocità che le istituzioni non possono replicare; ma le istituzioni possono, se lo scelgono per tempo, costruire architetture capaci di orientarla.

Il Dividendo Sociale Sistemico come primo pilastro operativo

L'architettura descritta nel capitolo precedente prende, nella sua prima applicazione concreta, il nome di Dividendo Sociale Sistemico (DSS). È importante essere chiari fin da questa prima definizione su un punto: il DSS non è la proposta di questo documento. È la conseguenza pratica di un ragionamento che precede la proposta stessa — il ragionamento sviluppato nei cinque capitoli precedenti. Chi legge queste pagine dall'inizio arriva a questo capitolo già convinto che serva una nuova architettura democratica per l'economia cognitiva; il DSS è semplicemente il primo mattone di quell'architettura.

Il meccanismo si articola lungo una catena a cinque elementi, ciascuno dei quali sarà approfondito nei capitoli successivi.

Un regolamento europeo di responsabilità per gli operatori sistemici (REROS) individua gli operatori tecnologici la cui infrastruttura, per scala e per grado di dipendenza che generano nella società, rientra nella categoria di “rischio sistemico orizzontale” — una categoria distinta e complementare rispetto agli operatori sistemici già individuati, in senso verticale, dal Digital Markets Act e dall'AI Act.

Questi operatori versano un contributo preventivo, proporzionato al rischio sistemico immesso nel mercato, in un Fondo Europeo di Responsabilità Sistemica (FERS) — un fondo segregato per vincolo legale dalla spesa ordinaria degli Stati membri, sul modello del Fondo Unico di Risoluzione bancario.

Un Dispositivo Europeo di Transizione trasforma le risorse del FERS in azioni concrete sui territori, senza intervenire direttamente sulle aziende contribuenti.

Un Indice di Necessità del Dividendo Sociale (INDS) misura, in modo oggettivo, quali territori e quali categorie di persone sopportano il costo maggiore della transizione tecnologica, orientando l'allocazione delle risorse verso il bisogno reale e non verso la ricchezza dichiarata.

Il Dividendo Sociale Sistemico raggiunge infine cittadini e territori, sotto forma di quota economica vincolata e di investimenti in formazione, mobilità e servizi.

Questa architettura è stata pensata, fin dall'origine, per essere scalabile a livello europeo — non come misura nazionale isolata. È una distinzione importante: l'Italia può, come si vedrà nelle conclusioni di questo documento, essere il Paese che per primo formalizza questa proposta; ma la proposta è concepita per l'intera Unione, non per un singolo Stato membro.

Quando gli impatti sociali di un'azienda possono essere misurati con sufficiente affidabilità, il contributo dovuto può essere calcolato in modo ancora più preciso, non più soltanto in proporzione al rischio potenziale, ma sul costo realmente rimasto a carico della collettività. Il calcolo parte dagli effetti negativi generati; da questi si sottraggono le misure di prevenzione già adottate, gli interventi correttivi messi in campo, gli obblighi già assolti e i benefici sociali

effettivamente prodotti dall'azienda. Ciò che resta — la parte di costo che continua a gravare sulla collettività — è la base su cui si calcola quanto è dovuto.

CAPITOLO 7

Il meccanismo: REROS e FERS

Il primo elemento della catena — il Regolamento Europeo per la Responsabilità degli Operatori Sistemici (REROS) — nasce da una scelta di metodo precisa, e va compreso in questi termini prima ancora che nei suoi dettagli tecnici.

La prima alternativa presa in considerazione, e scartata, è stata quella di una tassa sui servizi digitali (Digital Services Tax) applicata al fatturato dei grandi operatori tecnologici. È un'ipotesi che ha circolato a lungo nel dibattito europeo, ed è stata in parte tentata. Ma una tassa sul fatturato si presta a essere letta — e viene di fatto letta, dall'amministrazione statunitense — come un dazio mascherato contro le imprese americane, ed espone l'Europa al rischio di ritorsioni commerciali dirette: la minaccia di dazi al 100% contro le misure europee anti-Big Tech non è un'ipotesi accademica, è stata esplicitamente evocata nel dibattito pubblico degli ultimi mesi.

L'alternativa scelta è un regime mutualistico: non una tassa sul reddito, non una sanzione, ma un onere normativo sull'azienda proporzionato al rischio sistemico che essa immette nel mercato. È lo stesso principio, già collaudato, con cui l'Unione Europea ha costruito il proprio sistema di risoluzione bancaria dopo la crisi del 2008: le banche sistemiche versano un contributo preventivo, calcolato sul rischio che rappresentano per la stabilità finanziaria complessiva, in un fondo dedicato — non come sanzione per un illecito commesso, ma come partecipazione strutturale alla tenuta del sistema di cui beneficiano. L'impalcatura giuridica di questo principio — la responsabilità proporzionata al rischio sistemico — è già stata tracciata e validata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il settore bancario. Il REROS applica lo stesso principio, per analogia, agli operatori tecnologici la cui infrastruttura genera una dipendenza sistemica equivalente.

Le risorse raccolte confluiscono nel Fondo Europeo di Responsabilità Sistemica (FERS), il cui tratto distintivo è la segregazione: per vincolo legale, il fondo non può essere utilizzato per le spese ordinarie dello Stato. Non è, in altre parole, un'entrata fiscale che confluisce nel bilancio generale e ne segue le priorità politiche contingenti. È una riserva dedicata, la cui unica destinazione possibile è la resilienza sociale del continente di fronte alla trasformazione cognitiva.

È opportuno essere onesti su un punto, in questa fase del ragionamento: la distinzione tra un onere mutualistico di questo tipo e una tassa settoriale in senso proprio è, dal punto di vista del diritto commerciale internazionale, una distinzione che va costruita con rigore giuridico e comparato, e che questo documento — nella sua funzione di apertura del dibattito politico — non ha la pretesa di risolvere in modo definitivo. È un lavoro che una fase tecnica successiva dovrà affrontare, se questa proposta troverà il consenso politico necessario per essere sviluppata. Ma il precedente bancario, e la sua validazione da parte della Corte di Giustizia,

offrono un punto di partenza solido: dimostrano che l'Unione Europea possiede già, nel proprio ordinamento, gli strumenti concettuali per una simile costruzione.

CAPITOLO 8

L'INDS: misurare il bisogno, non la ricchezza

Un'architettura di responsabilità preventiva rischia di restare astratta, o peggio di trasformarsi in un ulteriore strumento di negoziazione politica caso per caso, se non è accompagnata da un meccanismo oggettivo che orienti l'allocazione delle risorse verso chi ne ha realmente bisogno. È questa la funzione dell'Indice di Necessità del Dividendo Sociale (INDS): un algoritmo che misura, non che delibera.

L'INDS incrocia due variabili: l'esposizione tecnologica di un territorio — sostanzialmente identica ovunque, perché dipende dalla diffusione delle stesse tecnologie — e la fragilità economica e sociale del contesto in cui quella tecnologia si inserisce, che varia in modo significativo da territorio a territorio. Due aree con la stessa esposizione tecnologica possono avere necessità completamente diverse: un centro di assistenza telefonica in un'area a bassa industrializzazione e alta disoccupazione, esposto alla sostituzione con sistemi vocali automatizzati, si colloca in una condizione di urgenza molto più alta rispetto a un distretto ad alta intensità di ricerca e capitale, esposto alla medesima tecnologia ma capace di assorbirne l'impatto grazie a un tessuto economico più solido.

Non si tratta di un esercizio teorico. La logica dell'INDS nasce da casi concreti già osservati: un centro di assistenza telefonica di alcune centinaia di persone, in un territorio già economicamente fragile, che rischia la chiusura perché il servizio viene sostituito da un sistema automatizzato, è esattamente il tipo di situazione che l'indice è costruito per intercettare e classificare come priorità.

L'allocazione delle risorse del FERS attraverso l'INDS ha una conseguenza politica precisa: la distribuzione dei fondi non dipende da negoziati caso per caso tra Bruxelles e i singoli Stati membri, né dalla capacità di lobbying di un territorio rispetto a un altro. Dipende da un indice pubblico, verificabile, costruito su dati oggettivi. È una garanzia di giustizia territoriale, prima ancora che uno strumento di efficienza amministrativa: orienta le risorse verso chi sopporta davvero il costo maggiore della transizione, non verso chi ha più voce in capitolo nel negoziato politico.

CAPITOLO 9

Il Conto Individuale di Transizione: la restituzione al cittadino

L'ultimo passaggio della catena è quello che riguarda più da vicino la vita delle persone: il modo in cui il Dividendo Sociale Sistemico raggiunge concretamente il cittadino. Ed è qui che la distinzione tra dividendo e sussidio, richiamata più volte in questo documento, trova la sua applicazione più concreta.

Il Conto Individuale di Transizione non è un trasferimento monetario incondizionato. È un portafoglio vincolato, il cui utilizzo è limitato a un numero definito di finalità: formazione certificata, acquisizione di nuove competenze, supporto alla mobilità professionale. È, in altre parole, uno strumento di cittadinanza attiva, non un “parcheggio sociale”: non un bonifico mensile per l'assistenza passiva in attesa della disoccupazione totale, ma una leva che interviene mentre il lavoratore è ancora in equilibrio, prima che la transizione professionale diventi una crisi conclamata.

Questa impostazione risponde direttamente alla domanda posta all'inizio di questo documento: se il salario non basta più, da solo, a garantire alla persona la possibilità di formarsi, riqualificarsi, scegliere un lavoro più dignitoso, allora serve uno strumento che restituisca quella possibilità senza sostituirsi al lavoro stesso, né trasformarsi in un incentivo all'inattività. Il Conto Individuale di Transizione è pensato per rispondere esattamente a questa esigenza — coerente, per impostazione, con l'articolo 14 del Pilastro Sociale Europeo, che riconosce il diritto a un adeguato reddito minimo come condizione della partecipazione sociale.

Restano da definire, in una fase tecnica successiva, gli aspetti operativi più puntuali — gli importi, la durata dell'accesso al conto, i meccanismi di controllo contro gli abusi. Questo documento, nella sua funzione di apertura del dibattito politico, ne fissa il principio: la restituzione del valore prodotto collettivamente deve tradursi in capacità di scelta per la persona, non in dipendenza da un'erogazione pubblica.

CAPITOLO 10

Perché non è una tassa, perché non è un sussidio

Due obiezioni accompagnano, prevedibilmente, ogni proposta di questo tipo, e meritano una risposta diretta, dopo che i capitoli precedenti ne hanno già anticipato gli elementi.

La prima obiezione è che il REROS sia, nella sostanza, una tassa mascherata da meccanismo mutualistico. La risposta — già argomentata nel capitolo 7 — è che l'onere previsto non colpisce il fatturato in modo indiscriminato, come farebbe una Digital Services Tax, ma è proporzionato al rischio sistemico specifico che ciascun operatore immette nel mercato, seguendo lo stesso principio già validato per il settore bancario. È una distinzione che l'architettura europea conosce e applica da tempo altrove; non è un artificio retorico costruito per l'occasione.

La seconda obiezione, più insidiosa perché viene da chi condivide l'obiettivo di redistribuire parte del valore prodotto dall'intelligenza artificiale, è che il DSS assomigli ai modelli di reddito universale che circolano nel dibattito americano — dall'ipotesi di destinare una quota di una grande azienda di intelligenza artificiale a beneficio delle famiglie statunitensi, alle proposte di un assegno universale finanziato dalla crescita dell'intelligenza artificiale e della robotica. Questi modelli condividono con il DSS la premessa — che una parte del valore prodotto dall'IA debba tornare alla collettività — ma non ne condividono la logica. I modelli americani presentano il trasferimento come un atto di generosità che discende dall'alto, dalla decisione di chi controlla l'infrastruttura tecnologica: un beneficio che libera l'individuo dal bisogno perché chi possiede l'infrastruttura sceglie di redistribuirne una parte. Il DSS nasce da una premessa diversa: la ricchezza generata dall'intelligenza artificiale non è soltanto il risultato del capitale investito da un'impresa. È anche il risultato dei dati, della cultura, della lingua, del lavoro — visibile e invisibile — di intere collettività, accumulato nel corso di generazioni. Chi utilizza quel patrimonio collettivo per generare valore ha, di conseguenza, una responsabilità verso chi lo ha reso possibile: non un atto di generosità, ma un diritto maturato.

È questa la differenza tra un sussidio e un dividendo. Il sussidio nasce da una mancanza: si eroga perché una persona si trova in una condizione di povertà, e presuppone, nella sua stessa logica, un fallimento sociale da compensare. Il dividendo nasce da un diritto: si riceve perché si è, in un senso reale anche se non ancora formalizzato giuridicamente, proprietari dell'infrastruttura collettiva — dati, cultura, conoscenza — che rende possibile la ricchezza prodotta dall'intelligenza artificiale. Il dividendo libera la persona dal ricatto della sopravvivenza; il sussidio, per quanto necessario in altri contesti, presuppone che quella condizione di bisogno sia già la normalità a cui rispondere.

Questa distinzione non è soltanto concettuale. È la ragione per cui il DSS non può essere ridotto né alla proposta di una tassa sulle big tech, né alla riedizione di un reddito minimo garantito, per quanto entrambe le misure abbiano una loro legittimità in contesti diversi. È un terzo strumento, con una logica propria.

CAPITOLO 11

L'Europa del Senso: la responsabilità storica

I capitoli tecnici che precedono descrivono un meccanismo. Ma un meccanismo, per quanto ben costruito, non è sufficiente a giustificare la scelta politica che lo sostiene, se non è collocato all'interno di una visione più ampia di ciò che l'Europa vuole essere nell'era dell'intelligenza artificiale.

Questa visione non è nuova nella tradizione europea, anche se assume oggi una forma inedita. È l'idea che il potere — economico, politico, e oggi cognitivo — debba sempre essere bilanciato dal diritto, dalla libertà, dalla dignità della persona. È un principio che precede di gran lunga l'intelligenza artificiale, ma che l'intelligenza artificiale mette oggi alla prova in un modo che nessuna trasformazione economica precedente aveva fatto con la stessa intensità. Non a caso, il tema ha attraversato in questi mesi anche la riflessione della Chiesa: perfino l'Enciclica

“Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, pur muovendosi su un piano diverso da quello di questo documento, ha richiamato la necessità che il progresso tecnologico apra spazi di giustizia e partecipazione, invece di concentrare ricchezza e potere nelle mani di pochi — a conferma che il dibattito qui affrontato ha ormai una statura che attraversa trasversalmente le istituzioni, la cultura, la fede.

L'Europa non potrà vincere questa sfida limitandosi a rincorrere gli Stati Uniti e la Cina sul terreno tecnologico o economico. Potrà diventare protagonista soltanto se saprà fare ciò che nessun altro sta facendo: cominciare a costruire una nuova architettura democratica per l'era dell'intelligenza artificiale — un'architettura che non si limiti a regolare l'intelligenza artificiale, ma la orienti verso il rafforzamento della libertà, della dignità della persona e della partecipazione democratica. Perché il problema del ventunesimo secolo non sarà soltanto chi possiede la ricchezza. Sarà chi possiede l'intelligenza.

In questa prospettiva, l'Italia ha oggi un'occasione che va ben oltre la propria dimensione economica. Non si tratta di proporre all'Europa una soluzione già confezionata, né di presentarsi come il Paese che impone un modello agli altri Stati membri. Si tratta, piuttosto, di avere il coraggio di posare una prima pietra — una proposta aperta, discutibile, migliorabile, ma concreta — che l'Europa intera dovrà prima o poi affrontare. Se l'Italia compirà questo primo passo, il suo contributo potrà proporsi come punto di partenza di un percorso che l'intero continente è chiamato a percorrere, e a scrivere, insieme, le regole di questa nuova fase storica.

CONCLUSIONI

Il mandato del 2027

Questo documento non è nato per proporre il Dividendo Sociale Sistemico come misura isolata. È nato per mostrare che l'Europa è entrata in una fase storica nuova — la fase in cui il potere cognitivo affianca, e in parte comincia a sostituire, il potere economico come principale posta in gioco delle democrazie contemporanee — e che questa fase richiede un'architettura democratica ancora da costruire. Il DSS, con i suoi elementi tecnici — REROS, FERS, INDS, Conto Individuale di Transizione — rappresenta la prima applicazione concreta di questa architettura, non la sua interezza.

La mappa concettuale è pronta: l'identificazione del potere e della dipendenza cognitiva orizzontale; un obbligo normativo preventivo e scalabile; un fondo blindato e segregato dalla spesa ordinaria degli Stati; una distribuzione oggettiva e mirata delle risorse; una restituzione che passa attraverso la cittadinanza attiva delle persone, non attraverso l'assistenzialismo. Quello che manca, a questo punto, non è più l'elaborazione concettuale. È il coraggio politico di tradurla in un mandato negoziale.

Le prossime elezioni politiche, e il rinnovo del mandato politico che ne seguirà, rappresentano l'occasione naturale per questo passaggio. Non un tema tra i tanti nell'agenda dei prossimi anni, ma il tema che li attraverserà tutti: l'Italia ha bisogno di un mandato negoziale forte da

portare a Bruxelles, costruito attorno all'idea che dove il valore diventa sistemico, anche il ritorno alla collettività deve necessariamente diventare sistemico.

È una proposta che nasce in Italia, ma che si rivolge all'Europa. Ed è aperta — come deve esserlo ogni proposta che voglia diventare, un giorno, politica pubblica — al contributo delle istituzioni, del mondo accademico, delle imprese, della società civile che vorranno misurarsi con essa nelle fasi che seguiranno.